

CRISI D'IMPRESA

Nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza: le procedure di allerta

di **Andrea Rossi, Veronica Pigarelli**

Fermo restando che ad oggi non siamo certi che *l'iter* procedurale di approvazione del nuovo **Codice della crisi e dell'insolvenza** si perfezioni, stante l'imminente scadenza della legislatura, tratteremo nel presente contributo le novità relative all'introduzione di specifici **istituti di allerta**.

Prima di entrare nel merito degli **istituti di allerta**, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle definizioni fornite dal nuovo **Codice relative alla crisi d'impresa ed all'insolvenza** che, come precisato nella relazione di accompagnamento allo schema del decreto legislativo, sono state formulate in modo semplice e facilmente leggibile, evitando eccessivi tecnicismi, ma tenendo opportunamente conto dei suggerimenti della scienza aziendalistica; in modo particolare lo **stato di crisi d'impresa** viene definito all'**articolo 2** come lo "*stato di **difficoltà economico-finanziaria** che rende **probabile** l'**insolvenza del debitore**, e che per le imprese si manifesta come **inadeguatezza dei flussi di cassa** prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate". L'**insolvenza** è invece rappresentata dallo "*stato del debitore che non è più in grado di **soddisfare regolarmente** le proprie obbligazioni, e che si manifesta con **inadempimenti** o altri fatti esteriori*".*

Rappresentano pertanto utili **indicatori di crisi** gli **squilibri** di natura **reddituale, patrimoniale e finanziaria**, rilevabili attraverso appositi **indici**, nonché l'esistenza di **significativi e reiterati ritardi** nei pagamenti dei fornitori ovvero dell'erario; con riferimento a tali **indici**, il Codice non fornisce uno specifico elenco demandando al **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** un'apposita elaborazione da realizzarsi con cadenza **triennale** per singola tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T..

L'utilizzo di tali indici è propedeutico all'**emersione anticipata della crisi** d'impresa, in linea con le indicazioni fornite dalla Legge delega, grazie anche all'utilizzo delle **procedure di allerta** e di **composizione assistita** trattate nel **titolo secondo** del nuovo **Codice della crisi e dell'insolvenza**.

Le **procedure di allerta** si applicano ai debitori che svolgono **attività imprenditoriale** (con esclusione delle grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione e le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante) ed alle **imprese minori**, e consistono **nell'obbligo di segnalazione**, posto a carico dei **soggetti qualificati**, degli **indizi di crisi** dell'impresa con il fine di adottare le misure più idonee alla sua composizione.

Secondo il Codice in esame, sono **soggetti qualificati**:

1. gli **organi di controllo societari** (revisore contabile o la società di revisione), ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e tenuto conto del tempestivo scambio di informazioni di cui all'[articolo 2409-septies civ.](#), che hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'**organo amministrativo** l'esistenza di fondati **indizi della crisi**; l'eventuale segnalazione deve essere **motivata**, fatta per **iscritto**, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un **congruo termine**, non superiore a **trenta giorni**, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione, nei successivi **sessanta giorni**, delle misure ritenute necessarie, gli **organi di controllo** dovranno informare senza indugio **l'organismo di composizione della crisi d'impresa**, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in **deroga** al disposto dell'[articolo 2407, comma 1, cod. civ.](#) per quanto attiene **l'obbligo di segretezza**. La tempestiva segnalazione dello stato di crisi all'organismo di composizione della crisi costituisce **causa di esonero** dalla responsabilità **solidale** da parte **dell'organo di controllo** per le conseguenze **pregiudizievoli** delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall'**organo amministrativo** in difformità dalle prescrizioni ricevute;
2. **l'Agenzia delle Entrate**, che ha l'obbligo di segnalare all'organo amministrativo quando l'ammontare totale del debito scaduto per **l'imposta sul valore aggiunto** risulti pari ad almeno la **metà** del totale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per **l'anno precedente** e sia comunque superiore ad **Euro centomila**;
3. **l'istituto nazionale della previdenza sociale**, che ha l'obbligo di segnalare all'organo amministrativo il ritardo di oltre **sei mesi** nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla **metà** di quelli dovuti **nell'anno precedente**, e comunque superiore alla soglia di Euro **diecimila**;
4. **l'agente della riscossione**, il cui obbligo di segnalazione all'organo amministrativo scatta quando la sommatoria dei **crediti** affidati per la riscossione superi l'ammontare del **cinque per cento** del volume di affari risultante dall'ultima dichiarazione fiscale del contribuente, purché superiore alla soglia di Euro **trentamila**, o comunque superi l'importo di Euro **cinquecentomila**; qualora si tratti esclusivamente di debiti per imposta sul **valore aggiunto**, la soglia di riferimento è quella di Euro centomila.

Ricevuta la **segnalazione** da parte di uno degli ultimi tre enti citati, il debitore dovrà, nel termine di **tre mesi** dal ricevimento dell'avviso:

- **estinguere il proprio debito**;
- raggiungere un accordo con l'ente di riferimento (**piano di dilazione**);
- dar prova di aver presentato **istanza di composizione assistita** o;
- **presentare domanda di accesso ad una procedura concorsuale**.

In caso di assenza di comunicazione di alcuna delle procedure sopra menzionate, scaduto il

termine, gli stessi **creditori pubblici** hanno l'obbligo di segnalare, senza indugio, dapprima agli **organi di controllo della società**, se esistenti, ed in ogni caso all'**organismo di composizione assistita della crisi**, che la società non è in regola con gli **adempimenti tributari e/o contributivi**.



Master di specializzazione

LE PROCEDURE CONCORSALE NELLA CRISI D'IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >